

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 19

Modifiche e integrazioni agli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 2,12,13 e 14 della [l.r. 14/2009](#))

1. Alla [legge regionale 30 aprile 2009, n.14](#) (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente: "3-bis. Agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'art. 4 della [legge 14 giugno 1990, n.158](#)).";
 - b) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole "10 ore di stages" sono aggiunte le seguenti: "oppure l'impegno a presentare la suddetta attestazione entro sei mesi dalla data della domanda di iscrizione.";
 - c) all'articolo 13:
 - 1) la lettera a) del comma 5-bis è abrogata;
 - 2) l'ultimo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: "In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.";
 - 3) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: "5-quater. Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell'azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 purché rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall'iscrizione, pena la decadenza.";
 - d) dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente: "4-bis. Entro trenta giorni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 5-quater, trasmettono, al comune ove è ubicata l'azienda, la comunicazione di intervenuta variazione della titolarità della medesima, confermando la sussistenza dei requisiti.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.